



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009

FAX.0324 – 65817

C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 15

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro piazzale della funivia sono presenti n°5 piante di cui tre di larice e due di abete che costituiscono, in caso di forte vento e/o neviccate eccezionali, pericolo per persone ed veicoli in sosta dalla potenziale caduta di rami od abbattimento dell'intero albero;

VISTO che nell'inverso scorso, in particolare durante la tempesta di natale si sono verificati gravi danni derivati dalla caduta alberi e rami su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la circolare prefettizia n.2048/14.3/Area III dell'11.03.2004. con la quale si invitavano i Sindaci, considerate le attribuzioni in materia di protezione civile e le competenze generali di cui agli artt. 54 del D.Lgs. n°267/2000 e 30, 2° comma del Codice della Strada, ad adottare opportuni provvedimenti affinché i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, provinciali, regionali e nazionali adottino, - ove siano presenti lungo le strade stesse, alberi o siepi che possano compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale – le misure previste dagli artt. 16, 29, 30 e 31 del Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di taglio piante;

CONSIDERATO che il Comune di Macugnaga non è dotato di personale ed attrezzature idonee al taglio di alberi ad alto fusto;

CONSIDERATA l'urgenza si ritiene di procedere ad emettere avviso di vendita piante al miglior offerente a condizione che l'aggiudicatario provveda al taglio degli alberi con estirpazione delle radici ed asportazione di tutti gli scarti del taglio (rami ecc.) entro il 31 maggio c.a.;

RITENUTO di demandare all'Ufficio di Polizia Locale l'espletamento delle operazioni relative all'alienazione;

VISTI gli articoli 16, 29, 30 e 31 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;

VISTO l'art.38 del Regolamento forestale di attuazione della L.R.4/09 "nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodi e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate o instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;

ORDINA

1. Il taglio di 5 piante di cui n°3 di larice e n°2 di abete ubicate nel centro piazzale delle funivie.
2. Di procedere ad emettere avviso di vendita piante al miglior offerente a condizione che l'aggiudicatario provveda al taglio degli alberi con estirpazione delle radici ed asportazione di tutti gli scarti del taglio (rami ecc.) entro il 31 maggio c.a..
3. Di demandare all'Ufficio di Polizia Locale l'espletamento delle operazioni relative all'alienazione delle piante.

Comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 della Legge n°241/90 e s.m.i., che contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (legge n°1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.

MACUGNAGA, 14.04.2014



IL SINDACO
(STEFANO CORSI)